

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 21/218:Hera S.p.A. (Comune di Modena). Delibera n.21/171 del 15 giugno 2021 con cui la Commissione ha invitato Herambiente S.p.A. a dare esecuzione a quanto stabilito dalla delibera n.21/137 del 29 aprile 2021, comunicando a Gea Service S.r.l., entro il 10 luglio 2021, i valori medi dei quantitativi di rifiuti solidi urbani giornalieri derivanti dalle prestazioni di cui all'art.8, lett. b) e c), che necessitano di essere trattati ai sensi della lett.d) dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 e Gea Service S.r.l., entro il 31 luglio 2021, a trasmettere il Piano delle prestazioni indispensabili, predisposto ai sensi dell'art.9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 sulla base delle informazioni fornite da Herambiente S.p.A.. Nota di Herambiente S.p.A., in data 9 luglio 2021, con cui segnala che la raccolta e il trasporto dei rifiuti vengono effettuati in maniera promiscua tanto per la tipologia di rifiuto, quanto per la sua provenienza e che da ciò ne discende la loro indivisibilità e l'impossibilità, anche in via ipotetica, di una loro individuazione e suddivisione precisa ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.8 del citato Accordo nazionale, ragion per cui l'unico dato disponibile è l'individuazione di un "range" di quantitativi mediamente conferiti quotidianamente nell'impianto. Nota Gea Service S.r.l., in data 31 luglio 2021, con cui trasmette contestualmente al Prefetto di Modena e alla rappresentanza sindacale in azienda, un nuovo Piano delle prestazioni indispensabili non idoneo a costituire un Piano delle prestazioni indispensabili (essendo riferito a una disciplina estranea al servizio effettivamente svolto, indicando contingenti di personale eccedenti i limiti indicati dall'art.13, co.1, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e prevedendo, tra l'altro, prestazioni con riferimento a scioperi di durata incongrua rispetto a quanto stabilito dalla disciplina di settore) (rel. Razzolini) (Pos. 508/21)

(Seduta del 23 settembre 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di apertura del procedimento di valutazione del comportamento**:

LA COMMISSIONE

In riferimento alla mancata definizione del Piano delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art.9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, relativo all'impianto per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti solidi urbani di Modena – Via Caruso, 150;

PREMESSO CHE

la Gea Service S.r.l. è affidataria delle operazioni di cernita, selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica di rifiuti nell'impianto di trattamento di rifiuti di Modena – Via Caruso, 150 – gestito da Herambiente S.p.A.;

in occasione di uno sciopero dei lavoratori di Gea Service S.r.l. impiegati nel suddetto impianto, proclamato dall'Organizzazione sindacale S.I. COBAS per l'11 luglio 2020, emergeva un disaccordo tra le parti circa l'individuazione del contingente di lavoratori da destinare all'effettuazione delle prestazioni indispensabili;

in particolare, in data 10 luglio 2020, la Commissione segnalava l'inidoneità del Piano delle prestazioni indispensabili predisposto da Gea Service S.r.l. (in data 8 luglio 2020) utilizzando quale riferimento l'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e nel quale era individuato un contingente di personale da esonerare dallo sciopero ben eccedente i limiti individuati dall'art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990;

la Commissione, in data 16 luglio 2020, invitava le parti a chiarire nel dettaglio l'attività svolta dai dipendenti di Gea Service S.r.l. nell'impianto di Modena gestito da Herambiente S.p.A., invitando quest'ultima a valutare l'opportunità di procedere direttamente alla redazione del Piano e comunque a precisare il numero dei lavoratori – e le Aziende di riferimento – complessivamente impiegate nel sito;

la Commissione, con nota del 26 novembre 2020, a seguito dei chiarimenti ricevuti, acclarato che il servizio svolto dai Gea Service S.r.l. era interamente ascrivibile ai servizi di igiene ambientale essendo i suoi operatori impiegati nelle operazioni di cernita, selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica dei rifiuti, invitava Hera S.p.A.(società concessionaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di Modena e principale cliente dell'impianto) e Herambiente S.p.A. (società che gestisce l'impianto di via Caruso e titolare dell'Autorizzazione all'esercizio) a fornire a Gea Service S.r.l. le informazioni necessarie alla redazione del Piano dei servizi indispensabili da redigere nei termini e con le modalità di cui all'art.9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività;

Hera S.p.A. e Herambiente S.p.A., in data 28 gennaio 2021, riscontravano parzialmente la richiesta della Commissione, precisando l'impossibilità o comunque la non utilizzabilità dei dati richiesti dalla Commissione ai fini dell'individuazione di un contingente di personale da destinare ai servizi indispensabili affermando che l'art.8, lett. d), dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, prevedeva comunque, in caso di sciopero, la necessità di trattare tutti i rifiuti a qualunque titolo conferiti nell'impianto (100% della prestazione);

la Gea Service S.r.l., in data 19 aprile 2021, trasmetteva un nuovo Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, ancora una volta redatto ai sensi dell'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dello sciopero presso le imprese di pulizia e servizi

integrati/multiservizie, richiamando, altresì, quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto che impegna l'impresa esercente (Gea Service S.r.l.) in caso di sciopero *“a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente”*, individuando un contingente di personale da esonerare dallo sciopero eccedente i limiti individuati dall'art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990;

la Commissione, sentite le Organizzazioni datoriali e sindacali nazionali firmatarie dell'Accordo di settore, ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. b) della legge n. 146 del 1990, in data 29 aprile 2021, adottava la delibera di interpretazione n.21/137 con riferimento all'art.8, co.1, lett. d) dell'Accordo nazionale del 1°marzo 2001, precisando che *“deve essere interpretato in modo tale che, in caso di sciopero, il trasporto, lo svuotamento dei mezzi di raccolta e il trattamento negli impianti si riferisca ai soli rifiuti di cui alle lettere b), e c) dello stesso articolo, oltre a quelli eventualmente trasportati in modo promiscuo o da mezzi che, incidentalmente, si trovino ad operare nella giornata di sciopero, fermo restando il rispetto del limite generale posto dalla legge del 50 per cento della prestazione e di un terzo della forza lavoro esonerata dallo sciopero”*;

la Commissione, con delibera n.21/171 del 15 giugno 2021, valutava negativamente, ai sensi dell'art.13, co.1, lett.h) della legge n.146/1990, il comportamento di Herambiente S.p.A., la invitava a dare esecuzione a quanto stabilito con la delibera di interpretazione n.21/137 del 29 aprile 2021, fornendo a Gea Service S.r.l. le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano delle prestazioni indispensabili da redigere ai sensi dell'art.9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001;

Herambiente S.p.A., in data 9 luglio 2021, in riscontro alla richiesta della Commissione, ribadiva che *“la raccolta e il trasporto dei rifiuti vengono effettuati in maniera promiscua”* e, in conseguenza, l'impossibilità di procedere ad un'ipotetica individuazione e suddivisione precisa dei rifiuti pertinenti alle lettere b) e c) dell'art.8 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001;

Gea Service S.r.l., in data 31 luglio 2021, sulla scorta di quanto comunicato da Herambiente S.p.A., trasmetteva un nuovo Piano delle prestazioni indispensabili facendo di nuovo riferimento all'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 (imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi) e prevedendo un contingente di personale da esonerare dallo sciopero ancora superiore al limite stabilito dall'art.13, co.1, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, tra l'altro, modulandolo in base a durate degli scioperi del tutto incongrue rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla disciplina di settore;

CONSIDERATO CHE

l'art.2, co.2, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali concordano nei contratti o accordi collettivi o nei codici di autoregolamentazione le prestazioni indispensabili e le altre misure dirette ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

l'art. 13, co.1, lett. a), ultimo periodo, della legge n.146 del 1990, stabilisce che le prestazioni indispensabili, salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo dello sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza, tenendo, altresì, conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti;

l'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, regola l'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività e, in particolare:

- l'art. 8 individua le prestazioni indispensabili per i servizi di igiene ambientale;
- l'art. 9 stabilisce i criteri per l'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili informandoli al principio che le prestazioni indispensabili siano garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione;
- l'art.13 dispone che le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art.9 dell'Accordo, determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall'art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni;

la Commissione, con verbale n. 716 del 22.03.2007, ha precisato che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati;

la Commissione, con delibera di interpretazione n. 21/137 del 29 aprile 2021, ha precisato che l'art.8, lett. d), dell'Accordo nazionale del 1°marzo 2001, deve essere interpretato in modo tale che, in caso di sciopero, il trasporto, lo svuotamento dei mezzi di raccolta e il trattamento negli impianti si riferisca ai soli rifiuti di cui alle lettere b), e c) dello stesso articolo (utenze sensibili), oltre a quelli eventualmente trasportati in modo promiscuo o da mezzi che, incidentalmente, si trovino ad operare nella giornata di sciopero, fermo restando il rispetto del limite generale posto dalla legge del 50 per cento della prestazione e di un terzo della forza lavoro esonerata dallo sciopero;

RITENUTO CHE

Herambiente S.p.A. è il soggetto gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti sito a Modena – via Caruso, 150 – in virtù di Autorizzazione unica ambientale:

la suddetta Società ha affidato a Gea Service S.r.l., presso l'impianto di Modena, l'effettuazione delle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti solidi urbani che sono parte integrante del servizio di igiene ambientale, ragion per cui, ai lavoratori impiegati deve applicarsi la disciplina dall'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività (G.U., Serie ordinaria, n. 184 del 9 agosto 2001);

il Piano delle prestazioni indispensabili trasmesso da Gea Service S.r.l. il 31 luglio scorso non raggiunge l'obiettivo del contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori e la garanzia dei diritti della persona che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della legge n.146 del 1990, è assicurato dalla puntuale applicazione della disciplina di settore dichiarata idonea dalla Commissione, sostanzialmente ignorata da Gea Service S.r.l.;

Herambiente S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto e società appaltante, è responsabile in solido degli inadempimenti dell'affidataria Gea Service S.r.l. per quanto concerne la predisposizione del Piano delle prestazioni indispensabili, tenuto conto che, secondo quanto riferito da Gea Service S.r.l., il Capitolato speciale d'appalto stabilisce, in caso di sciopero, la garanzia dei servizi essenziali "definiti dalla Committente";

DELIBERA

l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, co. 4-*quater*, e 13, co. 1, lett. *i*), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della Herambiente S.p.A. e della Gea Service S.r.l., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, per la seguente violazione:

- **mancata definizione del Piano delle prestazioni indispensabili**, ai sensi dell'art.2, co. 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell'art.9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001.

AVVERTE

i soggetti in indirizzo che, nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di notifica a mezzo PEC della presente delibera, hanno diritto di presentare osservazioni e di chiedere, eventualmente, di essere sentiti;

CHIEDE

A Herambiente S.p.A. e a Gea Service S.r.l. di voler comunicare, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione, il nominativo del proprio legale rappresentante e il codice fiscale;

DISPONE

la notifica della presente delibera a Herambiente S.p.A. e a Gea Service S.r.l., nelle persone dei rispettivi responsabili legali, alla Sede provinciale di Modena dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, in persona del legale rappresentante, la comunicazione al Prefetto e al Sindaco di Modena nonché al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.